

Statuto dell'Associazione A.I.D.E.E.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DISPRASSIA DELL'ETA' EVOLUTIVA ED ADULTA - APS

Art. 1) Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata "A.I.D.E.E. – ASSOCIAZIONE ITALIANA DISPRASSIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA ED ADULTA – Associazione di Promozione Sociale", denominata in forma abbreviata "A.I.D.E.E.– APS", in seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione assume nella sua denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale, che viene inserita in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione della medesima.

L'associazione è apolitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'associazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 460/1997, oltre che dagli art. 36 e seguenti del codice civile e dal presente Statuto. L'associazione ha sede legale nel comune di Roma, attualmente in Viale dei Salesiani 8 e l'eventuale trasferimento della sede nello stesso comune non comporta modifiche dello statuto.

Art. 2) Attività e scopi

L'Associazione opera nel settore socio-sanitario per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale. In particolare l'Associazione è costituita per perseguire i seguenti scopi:

Supporto a soggetti disprattici ed alle loro famiglie;

Sensibilizzazione e diffusione delle problematiche relative alla Disprassia in Età Evolutiva ed Adulta e ai diversi Disturbi del Neurosviluppo di cui la Disprassia fa parte;

Diffusione di informazioni adeguate al fine di una diagnosi corretta precoce;

Promozione di rapporti e confronto tra famiglie dei bambini con diagnosi di Disprassia, con diffusione degli assunti teorici ed i loro significati clinici e pratici nella vita quotidiana;

Nel perseguimento di tali finalità, l'Associazione potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e privati aventi scopi analoghi o connessi ai propri, organizzare e partecipare a congressi e/o incontri di studio.

In particolare, l'Associazione promuoverà una costante e attiva collaborazione con altre Associazioni che operano nell'ambito dei Disturbi dell'età evolutiva ed adulta, già presenti nel panorama nazionale ed internazionale. L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

A tal riguardo, tra le attività che l'Associazione potrà esercitare in via non prevalente, direttamente connesse agli scopi istituzionali e strumentali al loro raggiungimento, si annoverano le seguenti:

- promozione dell'informazione ed aggiornamento delle diverse figure professionali che operano con soggetti in età evolutiva ed adulta attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, workshop formativi e progetti di ricerca che abbiano ad oggetto lo studio e la diffusione della conoscenza

delle patologie e dei disturbi correlati o inerenti all'area pertinente agli scopi istituzionali dell'associazione;

- redazione e pubblicazione di articoli, guide, testi scientifici che abbiano ad oggetto le patologie e i disturbi, oggetto di studio ed indicati negli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art. 3) Soci: qualifica, criteri di ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione alcuna di nazionalità, razza o religione, che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, per mezzo di idonea richiesta scritta secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'AIDEE.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci in regola con il versamento della quota annuale, stabilita dall'Assemblea degli associati, partecipano alla vita dell'Associazione. L'iscrizione scade per tutti i soci il 31 Dicembre di ogni anno indipendentemente dalla data di iscrizione.

I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Lo status di socio si perde nei seguenti casi:

- rinuncia e disdetta del socio stesso;
- esclusione dall'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- decesso del socio.

Sono escluse in ogni caso partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 4) Soci: diritti e doveri

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

Ogni socio ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento delle quote;
- di esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi culturali e sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di eventuali agevolazioni previste dalla condizione di Socio (per esempio convenzioni con case editrici, riduzione quota partecipazione Convegni AIDEE);

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti delle, deliberazioni adottate tempo per tempo dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

Le quote associative annuali non sono trasferibili, non sono restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non sono soggette a rivalutazione;

Art. 5) Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- quote associative ordinarie e straordinarie;
- lasciti e donazioni;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- rendite patrimoniali;
- entrate riconducibili ai servizi prestati dall'Associazione;
- finanziamenti ed altre tipologie di entrate procurate nel rispetto delle disposizioni della L. 460/1997.

In ogni caso le risorse finanziarie devono essere impiegate in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 6) Bilancio

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisponde il rendiconto economico che deve essere presentato all'Assemblea degli associati soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione del revisore contabile laddove sia stato nominato, entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea deve essere depositato presso la sede legale e, alternativamente pubblicato nel sito internet dell'associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;

- i due Vice-Presidenti;
- il Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri: Presidente, due Vice-Presidenti, Tesoriere, Rappresentante nazionale genitori, consiglieri semplici.

Possono inoltre essere costituiti, per decisione dell'Assemblea, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Revisore contabile o il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Scientifico avente funzione consultiva, designando componenti di comprovata esperienza e professionalità nell'ambito delle materie oggetto dell'attività dell'Associazione.

Art. 8) Presidente e Vice-Presidenti

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti tra i componenti del Consiglio Direttivo medesimo. Possono presentarsi come candidati solo coloro che sono iscritti all'Associazione da almeno 3 anni, ad ovvia eccezione del primo mandato. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- determinare l'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo, al suo interno e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente, nomina anche due vicepresidenti uno per l'area Nord-Italia e uno per l'area Centro Sud-Italia.

I Vice-Presidenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Se presenti entrambi, il Vice-Presidente iscritto da più tempo all'Associazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento. La carica cessa automaticamente ad ogni rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un numero di componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci, compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette).

Il Consiglio Direttivo delibera in merito al riconoscimento di rimborsi delle eventuali spese, ove sostenute e documentate, sostenute dai suoi componenti nell'interesse dell'Associazione. I componenti del Consiglio

Direttivo, una volta eletti, eleggono tra loro il Presidente ed i Vice-Presidenti e nominano il tesoriere dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi in forma fisica o in teleconferenza o comunque ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta laddove venga richiesto da almeno due consiglieri. Le convocazioni vengono comunicate in forma scritta mediante via mail almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata (o in caso di urgenza anche 1 giorno prima), con l'indicazione del luogo e della data della riunione e degli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite quando vi intervenga almeno la metà dei suoi componenti. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è deliberata se ottiene il voto della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all'operatività ed all'efficienza dell'associazione:

- delibera/predisporre/redige i regolamenti interni (regolamento soci, regolamento gruppi regionali, regolamento gruppi o referenti territoriali);
- pone in essere le attività istituzionali e quanto programmato e delineato dall'Assemblea dei soci;
- delibera eventuali esclusioni dei soci;
- predisporre il Bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- nomina i componenti di un eventuale Comitato Scientifico;
- cura le relazioni con altri enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo può delegare, attraverso apposita deliberazione, propri componenti allo svolgimento di alcune attività o al compimento di determinate operazioni.

Qualora un consigliere desideri essere sostituito/rinunci al proprio incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nell'assemblea immediatamente successiva. Un consigliere può essere estromesso dal suo incarico/revocato qualora commetta gravi inadempienze e il Consiglio Direttivo, dopo valutazione delle stesse, deliberi, con la maggioranza assoluta dei voti, la sua espulsione. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 10) Il tesoriere

Spetta al Tesoriere:

- occuparsi delle comunicazioni dell'Associazione in entrata ed in uscita;
- gestire il patrimonio dell'Associazione su indicazione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- provvedere al monitoraggio dei versamenti delle quote associative;
- svolgere altri eventuali compiti quale delegato del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. La carica cessa automaticamente ad ogni rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 11) Assemblea e decisioni dei soci

Tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare i loro diritti. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio in via ordinaria, ed ogni qualvolta la sua convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o da almeno un quinto degli associati. La convocazione dell'Assemblea viene comunicata in forma scritta mediante posta elettronica e con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo e della data della riunione e degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto di fine esercizio redatto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Sindaci o il Revisore Contabile qualora sia ritenuto necessario;
- eleggere il Collegio dei Proviviri qualora sia ritenuto necessario.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli associati che facciano parte del Consiglio Direttivo non partecipano alle delibere attinenti l'approvazione del rendiconto annuale.

Spetta all'Assemblea straordinaria

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare le modalità per la liquidazione del Patrimonio della Associazione.

Le proposte di modifica allo Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, possono essere presentate all'Assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria, avente specifico ordine del giorno, con la presenza in prima convocazione di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati e con il voto della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione con la metà degli associati.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del Patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria, avente specifico ordine del giorno, con il voto di almeno i 3/4 (tre-quarti) degli associati. Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Ogni associato/socio può rappresentare un numero limitato di altri associati/soci nelle Assemblee ordinarie o straordinarie. Il numero massimo di deleghe assegnate/attribuibili ad ogni socio è pari a 3(tre); le deleghe devono essere assegnate distintamente con riferimento ad ogni riunione dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua mancanza dal Vice-Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo all'uopo nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Associazione è

coadiuvato dal tesoriere dell'Associazione, o da un Segretario all'uopo incaricato dal Presidente all'apertura di ogni riunione assembleare, il quale dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta, approvato dall'Assemblea, è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che lo ha redatto. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea degli associati.

Art. 12) Collegio dei Sindaci o Revisore Contabile

L'Assemblea può, ove lo ritenga necessario, eleggere un Collegio dei Sindaci composto da 3 (tre) componenti o un Revisore contabile iscritto al pubblico registro. Il Revisore o i componenti del Collegio non devono far parte del Consiglio Direttivo e possono essere o meno associati. Nel caso del Collegio almeno un componente deve essere iscritto al pubblico registro dei Revisori Contabili. I Sindaci o il Revisore durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci o il Revisore Contabile ha il compito di verificare la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigendo apposita relazione da allegare al rendiconto consuntivo. Per l'assolvimento del proprio mandato i Sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 13) Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei soci può eleggere un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) componenti scelti fra i soci ordinari o sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa. I membri del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione e fra l'Associazione e i soci. La carica di componente del collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale ed è in ogni caso gratuita.

Art. 14) Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.